

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 14 DEL 02 APRILE 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
APRILE 2024.....	5
MAGGIO 2024.....	8
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	13
<i>FIS: disponibile il nuovo modello per la dichiarazione del fruito.....</i>	<i>13</i>
<i>Telecomunicazioni: attivo OMNIA IS per le domande di integrazione salariale.....</i>	<i>13</i>
<i>Privacy: no all'uso del riconoscimento facciale per controllo presenze.....</i>	<i>14</i>
<i>Decontribuzione per le lavoratrici madri: l'esonero è totale.....</i>	<i>14</i>
APPROFONDIMENTI	16
<i>Carta Blu UE: possibile lavorare prima della convocazione al SUl.....</i>	<i>16</i>
<i>IRAP 2024: le novità per l'area paghe.....</i>	<i>18</i>
I QUESITI DEL MESE	22
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA.....	24
<i>Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.....</i>	<i>24</i>
<i>Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.....</i>	<i>30</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000
Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807

Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb- 24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313

FESTIVITÀ

01 aprile

Pasquetta: (festività dell'angelo) - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 aprile

Festa della Liberazione: - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

SCADENZARIO

APRILE 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
03 mercoledì				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
10 mercoledì				
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL 2.7.2016
Contributi colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024
16 martedì				
Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		per collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributo mensile pescatori;- contributi sui compensi pagati nel mese di marzo 2024, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	- Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 1 e 2/2024

22 lunedì

Contributi Previndai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai, nel trimestre precedente	Previndai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 - Circ. Previndai circ. 32/2010 Previndai news 1.4.2020
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

		individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile		
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it , con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

23 martedì

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
--	---	--	---	---

26 venerdì

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

30 martedì

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 Legge 214/2011
Contratto agenzia	Imprese preponenti	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente	Accordi economici collettivi

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di febbraio 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Parità di genere	Generalità datori	Domanda di esonero contributivo per l'anno 2023 per i datori di lavoro in possesso entro il 31.12.2023 della certificazione sulla parità di genere	INPS in via telematica tramite modulo <i>on-line</i> "PAR_GEN"	Art. 46 bis D.Lgs. 198/2006 D.M. 29.4.2022 INPS circ. 137/2022 INPS mess. 4613/2023
Dichiarazione Precompilata	Contribuenti con redditi di lavoro dipendente e autonomo	Messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi 2023	Mediante dichiarazione precompilata sul sito web dell'Agenzia entrate	Art. 19 D.Lgs. 1/2024

MAGGIO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

02 giovedì

Lavori usuranti	Lavoratori addetti ai lavori usuranti che maturano i requisiti ridotti nel 2025	Presentazione della domanda di accesso ai benefici previdenziali per avere svolto lavori usuranti.	INPS o altro Ente previdenziale di iscrizione	D.Lgs. 67/2011 - DM 20.9.2011 Art. 1 L. 232/2016 INPS mess. 812/2024
CIGO	Generalità datori di lavoro	Decorre il termine da cui è obbligatorio presentare domanda di integrazione salariale tramite piattaforma OMNIA IS	INPS In via telematica tramite il nuovo applicativo	INPS mess. 892/2024

03 venerdì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	---	--	---

		famiglia del mese precedente		
--	--	------------------------------	--	--

15 mercoledì

Contributi edili	Imprese edili	Scade il termine per richiedere la riduzione dell'11,50% dei contributi del settore edile	INPS In via telematica tramite cassetto previdenziale	D.M. 13.12.2023 INPS circ. 13/2024
------------------	---------------	---	--	---------------------------------------

16 giovedì

Prepensionamento anziani	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - contributi dovuti all'INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 1° trimestre 2024); - contributo mensile pescatori autonomi - contributi sui compensi pagati nel mese di aprile 2024, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - seconda rata del	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) - intermediari abilitati Entratel. Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile - Uffici postali abilitati; - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007

		versamento del premio INAIL per autoliquidazione 2024; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA		
Contributi Inpgi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 1 e 2/2024

20 lunedì

Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il primo trimestre 2024, relativi agli agenti e rappresentanti e presentazione della relativa distinta.	Enasarco Tramite: PagoPA : pagamento standard e automatico proposto dal sistema; Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco regolamento 2013 Istruzioni 6/2022
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it , con il mod. UNI-piattaforme	Decreto 23.2.2022

23 giovedì

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
--	---	--	---	---

25 sabato

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
---------------------	---------------------------	---	---	--

31 venerdì

Contributi Fasi	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2024	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2024
Differimento ferie	Generalità dei datori di lavoro	Presentazione della domanda di differimento degli adempimenti contributivi in caso di chiusura per ferie collettive	INPS - Comitato provinciale	D.M. 24.2.1984
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 legge 214/2011
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di marzo 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
--------------------	-----------------------------	--	---------------------------	--

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

FIS: disponibile il nuovo modello per la dichiarazione del fruito

L'INPS, con il messaggio n. 1232 del 25 marzo 2024, ha fornito il modello del file in formato .csv per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell'anno 2024, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. 148/2015.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio 1351/2023.

Telecomunicazioni: attivo OMNIA IS per le domande di integrazione salariale

L'INPS, con il messaggio n. 1274 del 27 marzo 2024, ha comunicato il rilascio, a decorrere dal giorno successivo (28 marzo 2024), del servizio di presentazione della domanda (mediante piattaforma "OMNIA IS") di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Pertanto, ai fini della validità di presentazione delle domande, le istanze presentate per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024. Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese successivo a quello di rilascio della procedura di invio della domanda, ossia alla fine del mese di aprile 2024.

Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione.

Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.

Privacy: no all'uso del riconoscimento facciale per controllo presenze

Il Garante Privacy, nella newsletter n. 520 del 28 marzo 2024, ha chiarito che il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l'uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante ha sanzionato cinque società - impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti - con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L'Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all'uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell'ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall'attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare, l'Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre, il medesimo "sistema", ritenuto illecito dall'Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d'impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

Decontribuzione per le lavoratrici madri: l'esonero è totale

L'INPS, con un comunicato stampa del 28 marzo 2024, ha riepilogato le principali novità della Legge di Bilancio 2024 che riguardano la riduzione del cuneo contributivo, la decontribuzione per le lavoratrici madri e le nuove misure fiscali per il welfare aziendale.

Riduzione del cuneo contributivo - Confermato nella Legge di Bilancio 2024 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. La misura,

introdotta dalla legge di bilancio 2022 e modificata nel 2023 dal Decreto Lavoro, è stata riconosciuta in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente pubblico e privato (esclusi i rapporti di lavoro domestico).

L'esonero contributivo, del 7% per i redditi fino a 25.000 euro e del 6% per quelli fino a 35.000, euro si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, ad esclusione dei lavoratori domestici.

Decontribuzione per le lavoratrici madri - Sostenere l'occupazione femminile attraverso un incentivo per le aziende: è l'obiettivo della "Decontribuzione per le lavoratrici madri di tre o più figli". La misura ha una durata triennale, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026.

L'esonero da contribuzione è totale, entro il limite di 3mila euro annui e spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

È stata introdotta poi una misura sperimentale, solo per il 2024, dedicata alle madri con due figli; spetta fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo e nel 2024 riguarda circa 570 mila donne nel 2024, per un importo pari a 500 milioni di euro.

Nuove misure fiscali per il welfare aziendale - Sempre in tema di lavoro e di supporto all'impiego, la Legge di Bilancio introduce anche due nuove misure fiscali per il welfare aziendale. Solo per il 2024 sono previsti l'innalzamento della soglia dell'esenzione dei Fringe Benefits e la riduzione dell'aliquota generata dai premi di produttività.

La soglia di esenzione fiscale dei Fringe Benefits, beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dal datore di lavoro, viene alzata per tutti i lavoratori dipendenti a 1000 euro, anziché 258,23. Il tetto massimo è fissato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tra i beni e i servizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito, rientrano anche le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale e delle utenze per l'affitto della prima casa.

Viene confermata poi la riduzione dal 10% al 5% della tassazione agevolata per i premi di risultato erogati nel 2024. L'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato (con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro) è ridotta entro il limite di 3mila euro lordi.

APPROFONDIMENTI

Carta Blu UE: possibile lavorare prima della convocazione al SUI

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del lavoro, ha emanato la circolare prot. n. 2829 del 28 marzo 2024, con la quale ha tra l'altro precisato che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui confronti è stato richiesto il rilascio del nulla osta per l'ottenimento della Carta Blu UE, può svolgere l'attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

La circolare congiunta fa seguito al Dlgs 152/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2021/1883, abrogativa della Direttiva 2009/50/CE.

Si considerano lavoratori stranieri altamente qualificati coloro che risultano in possesso:

- a)** del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b)** dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
- c)** di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d)** di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La Carta Blu UE può essere rilasciata, se in possesso dei requisiti menzionati, ai:

- residenti in uno Stato terzo;
- regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per

ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27- quinquies;

- soggiornanti in altro Stato membro;
- titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

Per ottenere la Carta Blu UE il datore di lavoro deve presentare telematicamente il modulo BC insieme al documento che attesta la verifica dell'indisponibilità presso il Centro per l'impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, alla richiesta nominativa, ai documenti sulla sistemazione alloggiativa, alla proposta di contratto di soggiorno, all'impegno a comunicare le variazioni e all'asseverazione comprovante l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

All'interno della domanda si devono riportare i titoli o i requisiti che legittimano il rilascio della Carta Blu UE, la cui documentazione andrà prodotta in originale (oppure in copia conforme) allo Sportello Unico per l'immigrazione all'atto della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

A tal riguardo, la circolare precisa che, se detta documentazione è rilasciata da soggetti non comunitari, sarà necessario legalizzarla presso: la rappresentanza diplomatica italiana oppure mediante apostille ad opera dell'autorità straniera che l'ha emessa, con traduzione in italiano. Questi documenti devono essere allegati al modulo BC.

Il nulla osta viene rilasciato non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il cittadino straniero dovrà richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica italiana (avente durata non superiore a 365 giorni) ed entro 8 giorni dall'ingresso in Italia dovrà recarsi, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Durante tale periodo potrà già svolgere attività lavorativa previa comunicazione tramite Unilav da parte del datore di lavoro.

Il Ministero dell'interno ricorda che il datore di lavoro può sostituire la richiesta di nulla osta con la comunicazione di cui all'art. 27. c. 1-ter del Testo Unico immigrazione, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero stesso un apposito protocollo d'intesa. In quest'ultimo caso il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il permesso di soggiorno ha durata biennale se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Mentre se è a termine, il permesso ha la durata del rapporto di lavoro maggiorata di tre mesi.

Infine, si ricorda che il titolare della Carta Blu EU può richiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno.

IRAP 2024: le novità per l'area paghe

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 68659/2024, ha approvato il modello di dichiarazione "Irap 2024", con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

L'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nelle regioni ed è disciplinata dal D.lgs. 446/1997.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è calcolata sulla produzione netta, ovvero dalla differenza tra ricavi e costi, ed è determinata con differenti criteri a seconda della tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

I dati relativi alla gestione dei lavoratori (retribuzioni, compensi, premi assicurativi, ...) sono rilevanti ai fini IRAP, in quanto rappresentano un costo per l'azienda e, quindi, sono un dato utile alla determinazione della produzione netta.

Alcune componenti relative al costo del personale, infatti, sono deducibili dalla base di calcolo dell'imposta. In particolare:

- sono deducibili, in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- sono deducibili, sempre con riferimento a lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato, le spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo;

- è ammessa la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP, dal periodo d'imposta precedente il 20 agosto 2022, del costo del lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato;
- ai soggetti passivi (diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi istituzionali), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, è riconosciuta una deduzione forfetaria in misura pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque.

Per i contribuenti che operano in più regioni, devono essere determinate le retribuzioni lorde prodotte in ciascuna regione. In tali casi, infatti, l'imponibile dell'IRAP deve essere suddiviso per regione in funzione delle rispettive retribuzioni lorde.

Per quanto riguarda le deduzioni relative al costo del personale, si applicano sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

Con riguardo alla dichiarazione 2024, facendo riferimento all'area paghe, le novità riguardano prevalentemente i **collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo**, nonché i **lavoratori stagionali**.

- **Collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo**

La riforma dello sport, entrata definitivamente in vigore dal 1° luglio 2023, ha previsto che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (art. 36, comma 6, D.lgs. n. 36/2021).

Tale novità ha reso necessario l'aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2024.

In particolare, si prevede che i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, non devono più essere riportati nei seguenti righi:

- IC43 - Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 (Sez. IV - Variazioni in aumento), in cui sono riportati i componenti negativi indeducibili di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

- IC60 - Retribuzioni, compensi ed altre somme (Sez. V – Società in regime forfetario), in cui è riportato l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente e quello dei compensi spettanti per i collaboratori coordinati e continuativi.
- IE2 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir (Sez. I - Enti privati non commerciali – Attività non commerciale), in cui sono indicate le somme e le indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR.
- IE20 - Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 446 (Variazioni in aumento), in cui si riportano i componenti negativi indeducibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP.
- IE35 – Retribuzioni, compensi e altre somme (Sez. III Soggetti in regime forfetario), in cui si indicano l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, l'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e l'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lett I) del Tuir.
- **Lavoratori stagionali**

Le istruzioni sono state modificate con riferimento ai lavoratori stagionali. Continua ad essere riportata nel rigo IS7, colonna 2 - Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato – Lavoratori stagionali (di cui), la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore, nella misura del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Diversamente, da questa dichiarazione, la deduzione integrale dei contributi assicurativi riferiti a tali lavoratori va indicata nel rigo IS1 – Contributi assicurativi (Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97). Termine di presentazione della dichiarazione,

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, occorre inoltre ricordare che la dichiarazione è presentata entro le seguenti scadenze (art. 38, comma 1, D.lgs. n. 13/2024):

<p>Società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir)</p>	<p>entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</p>
<p>Soggetti Ires e Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta NON coincidente con l'anno solare</p>	<p>entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</p>
<p>Soggetti Ires e Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</p>	<p>entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</p>

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

Nel caso di rimborso delle somme relative agli interessi prima casa, la nozione di dimora abituale comporta anche la residenza del dipendente in tale abitazione?

O può essere intesa quella in cui dimora senza averne la residenza ma partecipa alle spese?

E come si può dimostrare la partecipazione alle spese?

RISPOSTA

Deve trattarsi di un immobile in cui il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente (anche se non vi hanno fissato la residenza in termini anagrafici).

Per attestare le spese è sufficiente che vi sia la dichiarazione sostitutiva del dipendente in cui certifichi di aver sostenuto le spese.

QUESITO

In merito a missioni e orario di lavoro per dipendente in trasferta, un lavoratore con sede di lavoro in Veneto, comandato in trasferta a Roma (Lazio) e con relativo pernottamento, come calcolo l'orario di lavoro?

Da quando parte o da quando è su cantiere – (luogo della missione)?

RISPOSTA

In assenza di una specifica disposizione del C.C.N.L. di riferimento, si rileva che, nell'ipotesi in cui il lavoratore si rechi in trasferta partendo dal proprio domicilio, le ore di viaggio non rientrino nel concetto di orario di lavoro (Min. Lav., risposta ad interpello n. 15 del 2 aprile 2010; Cass. n. 5359/2001).

Diversamente avviene se si reca in trasferta partendo dalla sede abituale di lavoro.

QUESITO

In merito ad un appalto, la richiesta del committente di fornire il LUL dipendenti con la contabile del bonifico per il pagamento dello stipendio è lecita?

Può essere sostituita dal foglio presenze e da un'autocertificazione del dipendente di avere ricevuto correttamente i pagamenti dello stipendio?

 **RISPOSTA**

La legge non pone dei limiti alle necessarie verifiche del committente sulla regolarità dei pagamenti, dipende dagli accordi tra le parti.

Una regolare verifica dovrebbe essere basata sulle ricedute di pagamento e sulle registrazioni ufficiali come il LUL

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Documento n: 48 del 25/03/2024

1. Premessa

L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto - per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della medesima legge - un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato), oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale.

Costituiscono forme pensionistiche obbligatorie le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti, le gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori autonomi, le Casse per i liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva in data antecedente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell'Unione europea o in Paesi convenzionati con i quali vigono accordi in materia di sicurezza sociale, si rinvia alle circolari n. 21 del 29 gennaio 2001 e n. 42 del 17 marzo 2009.

Inoltre, si precisa che il massimale annuo della base contributiva, per coloro che esercitano l'opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, trova applicazione, indipendentemente dalla gestione nella quale è stata presentata la relativa domanda, con effetto sui periodi contributivi successivi all'opzione medesima.

Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori. Posto che la corretta applicazione della citata disposizione presuppone che il datore di lavoro abbia contezza dell'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, l'Istituto, con la circolare n. 177 del 7

settembre 1996, nel fissare i criteri applicativi, ha precisato che i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996; detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l'anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell'Unione europea o convenzionati con l'Italia (cfr. la circolare n. 21/2001).

Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei (cfr. la circolare n. 177/1996, paragrafo 1, lett. f).

I citati obblighi di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro in ordine all'esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva permangono qualora l'anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita a seguito di riscatto o di accredito figurativo.

Al riguardo, si ricorda che sul tema della decorrenza dell'esclusione dell'applicazione del massimale in caso di acquisizione dello status di "vecchio iscritto" a seguito di una domanda di riscatto o di accredito figurativo, il legislatore, confermando la posizione espressa dall'Istituto con la circolare n. 42/2009, è intervenuto nel 2015 con una norma di interpretazione autentica stabilendo espressamente che: "Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda"(cfr. l'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Pertanto, si ribadisce che, nel caso di domanda di accredito figurativo o di riscatto, l'esclusione dell'applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi l'accredito della contribuzione figurativa o l'assolvimento del relativo onere economico.

A tale proposito si ricorda che, a conferma di quanto già chiarito nelle circolari n. 29 dell'11 marzo 2008 e n. 42/2009, il riscatto dei periodi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata - previsto dall'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, da parte degli iscritti alla predetta

Gestione e il riscatto dei periodi dei corsi di studi universitari - richiesto da soggetti "inoccupati" ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - collocati temporalmente in data antecedente al 1° gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall'assicurato, non sono idonei a modificare lo status di nuovo iscritto del lavoratore.

In tale senso, con riferimento alle Casse professionali istituite ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che applicano ai propri iscritti il solo sistema di calcolo contributivo, i dati afferenti ai periodi di riscatto, di ricongiunzione o di ulteriori accreditamenti a diverso titolo relativi a periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo presso le medesime Casse (1° gennaio 1996) non determinano anzianità assicurativa ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Per quanto attiene, invece, agli accrediti derivanti da riscatto, ricongiunzione o ulteriori accreditamenti a diverso titolo relativi a periodi presso Enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti istituiti antecedentemente al 1996 e trasformati in persone giuridiche private ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che applicano ai propri iscritti un regime diverso da quello esclusivamente contributivo, gli stessi - se relativi a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 - sono da considerarsi sempre rilevanti ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva[1].

2. Rilascio nuova funzione "PRISMA"

In base a quanto rappresentato in premessa, è emersa l'esigenza, evidenziata anche a seguito di segnalazioni da parte delle Strutture territoriali, di procedere alla definizione di una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all'Istituto, utili ad assolvere correttamente l'obbligo contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all'avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

Pertanto, è stata definita la nuova funzione denominata "PRISMA" (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale), che ha lo scopo di fornire le informazioni presenti negli archivi informatici dell'Istituto al momento della consultazione, utili a supportare il datore di lavoro nella valutazione del corretto adempimento dell'obbligo contributivo in relazione all'applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS o raccolte nell'ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, istituito presso l'Istituto (Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994) [2].

Il prospetto rilasciato dalla procedura "PRISMA", al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell'assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell'elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

Inoltre, tale prospetto ha esclusivamente valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all'assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie [3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).

Solo in caso di assenza di contributi obbligatori antecedenti al 1° gennaio 1996, è indicata la data in cui si colloca il primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, e la data della relativa domanda di accredito figurativo o riscatto se disponibile a sistema (cfr. i punti A1 e A2 del prospetto).

Infine, ove tutti gli accrediti riferiti alla contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto siano successivi al 31 dicembre 1995 il prospetto riporterà la data del primo accredito in forme pensionistiche obbligatorie [4] (cfr. il punto A3 del prospetto);

- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);

- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell'INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l'assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l'assicurato (cfr. il punto D del prospetto) [5];
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l'assicurato (cfr. il punto E del prospetto).

3. Istruzioni operative e precisazioni

Si segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all'utilizzo della piattaforma "PRISMA" i datori di lavoro privati - quali soggetti obbligati

legalmente all'adempimento contributivo - che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS - Gestione privata.

Il riconoscimento e la legittimazione all'accesso sul codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).

Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori occupati (dipendente dell'impresa, professionisti mandatarî del datore di lavoro individuati dalla legge n. 12/1979).

L'operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza, ove emerga l'interesse diretto del datore di lavoro con riferimento al corretto adempimento dell'obbligo contributivo per quell'assicurato (ad esempio, in caso di corresponsione di somme arretrate a seguito di contenziosi già avviati e pendenti alla data della cessazione; sussistenza di atti di accertamento della pretesa contributiva notificati dall'Istituto, ecc.).

Con successivo messaggio sarà comunicata l'accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).

Come precisato nel paragrafo 2 della presente circolare, il prospetto informativo in argomento rappresenta un supporto che il datore di lavoro può utilizzare per le proprie valutazioni in merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo.

Tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all'iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall'INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell'Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell'INPS.

A titolo esemplificativo, potrebbero non essere presenti negli archivi informatici dell'Istituto le domande di accredito di contribuzione figurativa o di riscatto relative a periodi in cui il processo di gestione delle stesse non risulta automatizzato o le domande presentate nella Gestione pubblica (con specificità tali che al momento non ne consentono l'integrazione al servizio in argomento).

Parimenti, potrebbero sussistere periodi svolti all'estero in Paesi dell'Unione europea o convenzionati con l'Italia non ancora certificati e antecedenti al 1° gennaio 1996. Si ricorda, infatti, che, ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva, anche in linea con la normativa comunitaria adottata in materia, devono essere valutati anche i periodi assicurativi maturati all'estero nei Paesi dell'Unione europea o con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in materia pensionistica.

Inoltre, l'accesso al servizio da parte del datore di lavoro potrebbe avvenire in un momento precedente rispetto, ad esempio, alla presentazione, da parte del lavoratore, della domanda di riscatto della laurea o alla decisione di procedere al pagamento del relativo onere (elemento che ne perfeziona l'accredito contributivo).

Peraltro, con specifico riferimento ai lavoratori ex INPGI, oggi iscritti nell'apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), l'applicazione dello speciale regime contributivo di cui al comma 105 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presuppone la sussistenza di determinate condizioni illustrate nella circolare n. 82 del 14 luglio 2022.

Pertanto, nel ribadire che restano fermi i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, già forniti nel tempo dall'Istituto - con le circolari richiamate in premessa - si conferma l'esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l'acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori, come specificate nelle circolari n. 177/1996 e n. 42/2009. Parimenti, permane l'obbligo per i lavoratori di esibire ai datori di lavoro le certificazioni delle retribuzioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro.

Per quanto non previsto in questa sede, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari in materia di massimale annuo contributivo fino a oggi emanate dall'Istituto.

[1] Ciò anche nei casi in cui la regolamentazione adottata dalle Casse professionali preveda che il riscatto determini un aumento dell'anzianità contributiva e non una retrodatazione dell'iscrizione.

[2] Si fa presente che i dati risultanti dagli archivi dell'estratto conto integrato (ECI) sono alimentati dalle Casse professionali e, talvolta, possono non contenere il dettaglio dei periodi assicurativi.

[3] Nel novero delle forme pensionistiche obbligatorie sono comprese le Casse professionali che trasmettono i dati al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge n. 243/2004.

[4] Cfr. la nota 3.

[5] I Regolamenti di alcune Casse professionali, come ad esempio quello della Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC), contengono alcune disposizioni che prevedono che l'iscritto possa chiedere la restituzione della contribuzione versata e, successivamente, ripristinare il periodo pregresso di anzianità (cfr. l'art. 13 del Regolamento Unitario CNPADC aggiornato al 5 aprile 2023). In tali fattispecie, che determinano la collocazione della contribuzione nel periodo originario, si considera disapplicabile il massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di ripristino, nei casi in cui lo stesso ripristino abbia a oggetto periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.

Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Documento n: 1259 del 27/03/2024

Con il messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022 e la circolare n. 27 del 10 marzo 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2023 della disciplina relativa al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, inizialmente disposta dall'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto Milleproroghe 2024), entrato in vigore il 31 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, prevede un ulteriore differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024, modificando il citato comma 4-bis dell'articolo 36, e stabilisce che: "Resta fermo quanto previsto dagli

articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

Pertanto, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l'incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019. Per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

- pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);
- pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell'anno 2022;
- pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

Per quanto non espressamente indicato dal presente messaggio, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021, n. 27 del 2023 e con i messaggi n. 298 e n. 3287 del 2022.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

